REGOLAMENTO (CE) N. 1990/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

recante le disposizioni di attuazione dell'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE del Consiglio, relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/272/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità [1], in particolare l'articolo 8, secondo comma,

considerando che, con la decisione 90/221/Euratom, CEE [2], il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994), il quale prevede che le modalità di diffusione e di valorizzazione dei risultati, in particolare la definizione e l'attuazione di un'azione centralizzata, siano oggetto di una decisione del Consiglio;

considerando che tali modalità sono state stabilite con la decisione 92/272/CEE; che l'articolo 8 di tale decisione stabilisce le norme applicabili all'esecuzione dell'azione centralizzata;

considerando che il trattato Euratom contempla disposizioni particolareggiate riguardo alla diffusione delle informazioni, applicabili, tra l'altro, ai programmi di ricerca nucleare;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE, le norme stabilite sono applicabili nel rispetto dei diritti preesistenti;

considerando che è necessario garantire la coerenza dei sistemi di diffusione dei risultati ottenuti dai programmi specifici del programma quadro e che tale coerenza deve fondarsi su norme generali che garantiscano la protezione degli interessi legittimi delle parti contraenti, pubbliche e private, e dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione dei risultati, nonché la loro valorizzazione conformemente agli interessi della Comunità, soprattutto in relazione alla sua coesione economica e sociale;

considerando che l'articolo 130 F del trattato stabilisce che le attività della Comunità nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico hanno lo scopo, in particolare, di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale;

considerando che i contratti a costi ripartiti sono diventati lo strumento principale di attuazione dei programmi specifici della Comunità in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e fruiscono della maggior parte dei finanziamenti destinati al programma quadro;

considerando che tali contratti sono spesso eseguiti da più parti contraenti del mondo industriale e scientifico che cooperano alla realizzazione di uno o più progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e sono proprietari dei relativi risultati, in quanto la Comunità in generale non partecipa direttamente alle attività svolte in esecuzione di contratti di questo tipo;

considerando che il numero crescente dei progetti con partecipazione di più contraenti e la componente industriale di vari programmi hanno richiesto l'adozione di clausole contrattuali armonizzate riguardanti la diffusione e la valorizzazione delle conoscenze in relazione ai contratti di ricerca e sviluppo stipulati dalla Commissione; che occorre tener conto dei risultati di questa prassi contrattuale, in particolare del gran numero di contratti e di contraenti e dei diritti da essi acquisiti;

considerando che le soluzioni adottate con questa prassi contrattuale sono sostanzialmente compatibili con le norme stabilite nell'articolo 8 della decisione 92/272/CEE;

considerando che il Consiglio e la Commissione hanno adottato l'11 maggio 1992 una dichiarazione comune sul metodo di negoziazione per quanto riguarda gli aspetti della proprietà intellettuale degli accordi scientifici e tecnici tra la Comunità e i paesi terzi, in cui è sottolineata in particolare l'esigenza di tutelare gli interessi reciproci delle parti contraenti di tali accordi e di promuovere l'adozione di norme internazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito con la decisione 92/272/CEE,

[1] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione delle norme di cui all'articolo 8, primo comma della decisione 92/272/CEE.

Esso si applica alle conoscenze risultanti dall'esecuzione dei programmi adottati in attuazione del terzo programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1990-1994), attraverso azioni intraprese direttamente o il cui costo è sostenuto per intero dalla Comunità (azioni dirette) o di azioni svolte in esecuzione di contratti a costi ripartiti (azioni a costi ripartiti). Esso si applica inoltre alle informazioni relative a tali conoscenze.

2 Ai fini del presente regolamento :

1) per « conoscenze » s'intendono i risultati e le invenzioni, brevettabili o meno, ottenuti o direttamente dalla Comunità attraverso i propri istituti di ricerca o in esecuzione di un contratto di ricerca e sviluppo tecnologico stipulato tra la Comunità e terzi ;

2) per « informazioni di base » s'intendono le informazioni, escluse le conoscenze, e ogni diritto a esse relativo, in possesso dei contraenti, attinenti all'ambito della ricerca oggetto del contratto a costi ripartiti o ad ambiti affini ;

3) per « contratto a costi ripartiti » s'intende un contratto di ricerca e sviluppo tecnologico stipulato tra la Comunità e terzi per l'esecuzione di un'azione a costi ripartiti ;

4) per « contraente » s'intende la parte che ha stipulato un contratto a costi ripartiti con la Comunità, nonché una consociata come definita in detto contratto ;

5) per « controparti » s'intendono le parti che hanno stipulato uno stesso contratto a costi ripartiti ;

6) per « progetto » s'intende uno o più contratti a costi ripartiti, relativi ad attività tecnicamente interdipendenti e che le parti contraenti convengono di considerare tale ;

7) per « programma » s'intende ciascuno dei programmi di cui al paragrafo 1 ;

8) per « condizioni commerciali » s'intendono pagamenti e altre condizioni di mercato aperto ;

9) per « condizioni favorevoli » s'intendono condizioni di valore inferiore alle condizioni commerciali ;

10) per « condizioni di trasferimento » s'intendono condizioni di valore inferiore alle condizioni favorevoli, di norma il costo della concessione di licenze e diritti di utilizzazione.

Articolo 2

1. Le conoscenze risultanti da attività svolte in esecuzione di un contratto a costi ripartiti appartengono al contraente che ha svolto tali attività.

2. Qualora due o più contraenti svolgano un'attività in esecuzione di un contratto a costi ripartiti, essi concordano tra di loro l'attribuzione dei diritti di proprietà relativi alle conoscenze.

3. Se, secondo le norme applicabili, i dipendenti dei contraenti possono far valere diritti sulle conoscenze, i contraenti prendono i provvedimenti appropriati o concludono gli accordi appropriati per garantire che l'esercizio di tali diritti sia compatibile con il pieno adempimento delle obbligazioni loro derivanti dal contratto a costi ripartiti, in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

1. I contraenti provvedono a che le conoscenze di loro proprietà, che potrebbero essere utilizzate per applicazioni industriali o commerciali e la cui natura giustifica tale provvedimento, siano tutelate nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e dei contraenti, in conformità di obblighi legali o contrattuali applicabili.

2. Su domanda o con il consenso dei contraenti, la Commissione può, nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e dei contraenti stessi, prendere provvedimenti adeguati per la tutela delle conoscenze in un paese di sua scelta, qualora i contraenti non possano o non vogliano assicurare direttamente tale tutela delle conoscenze di loro proprietà. In tal caso, la Commissione assume gli stessi obblighi, relativi alla concessione di licenze per l'uso o lo sfruttamento delle conoscenze nel paese di cui trattasi, che sarebbero stati assunti dai contraenti e concede ai contraenti interessati una licenza non esclusiva in tale paese, alle condizioni stabilite nel contratto a costi ripartiti.

Articolo 4

1. I contraenti che partecipano allo stesso progetto si concedono reciprocamente, a titolo gratuito, licenze e diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze, nella misura necessaria all'adeguata esecuzione delle attività previste dai rispettivi contratti a costi ripartiti.

2. Le conoscenze originate da ciascun contraente sono messe a disposizione degli altri contraenti partecipanti allo stesso programma e i diritti di utilizzazione e le licenze necessari sono a questi concessi a condizioni di trasferimento, nella misura necessaria all'esecuzione delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico, previste dai rispettivi contratti a costi ripartiti, purché siano conclusi i patti opportuni richiesti dal contraente per garantire che le conoscenze non siano utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali vengono trasmesse.

3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai contraenti che partecipano ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati, che sono stabiliti nella Comunità e svolgono in essa attività di ricerca e sviluppo tecnologico, purché i rispettivi contratti a costi ripartiti prevedano per i contraenti l'obbligo di concedere un analogo accesso alle proprie conoscenze.

4. Chiunque sia stabilito nella Comunità, svolgendovi attività di ricerca e sviluppo tecnologico, ha facoltà di richiedere, a condizioni favorevoli, licenze o diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali attività negli stessi settori o in settori connessi con quelli oggetto del contratto a costi ripartiti tramite il quale le conoscenze sono ottenute.

La concessione delle licenze e diritti di utilizzazione può essere rifiutata solo per motivi espressamente stabiliti nei contratti a costi ripartiti e riguardanti principalmente sia i preminenti interessi commerciali del titolare delle conoscenze e dei contraenti plurimi, gli interessi della Comunità. Essa può tuttavia essere rifiutata qualora il titolare delle conoscenze o un suo licenziatario abbia preso o stia prendendo adeguate misure per sfruttare o commercializzare le conoscenze nella Comunità.

5. La Comunità, su propria richiesta e per gli scopi di ricerca del Centro comune di ricerca, di imprese comuni e di qualsiasi altra struttura di cui all'articolo 130 N del trattato, beneficia gratuitamente di una licenza non esclusiva e irrevocabile per l'uso a scopi di ricerca delle conoscenze, con obbligo di riservatezza e senza il diritto di concedere sublicenze.

Articolo 5

1. I contraenti sono tenuti a sviluppare, sfruttare o mettere in commercio le conoscenze di cui sono titolari, o a farle sviluppare, sfruttare o commercializzare entro un termine stabilito nel contratto, conformemente agli interessi comunitari e tenendo conto dell'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell'industria della Comunità e la coesione economica e sociale della Comunità medesima.

Con l'accordo dei contraenti interessati, la Commissione può prendere provvedimenti per incoraggiare l'uso o lo sfruttamento di tali conoscenze conformemente agli interessi della Comunità.

2. Tutti i contraenti partecipanti ad uno stesso progetto hanno il diritto di sfruttare o commercializzare le conoscenze risultanti da tale progetto e di beneficiare di licenze e diritti di utilizzazione relativi a tali conoscenze, necessari ai fini dello sfruttamento o della commercializzazione. Tali licenze e diritti di utilizzazione non danno il diritto di concedere sublicenze senza l'accordo formale del titolare delle conoscenze e sono concessi a titolo gratuito, a meno che i contratti a costi ripartiti prevedano altre clausole appropriate e modalità di sfruttamento basate sulla natura del progetto e sulle caratteristiche specifiche dei prodotti che ne risultano, sul ruolo commerciale o non commerciale di ciascun contraente e sul suo contributo al progetto.

3. Ogni contratto a costi ripartiti specifica le condizioni alle quali altri contraenti partecipanti allo stesso programma possono beneficiare di licenze e diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze risultanti da tale contratto, necessari per lo sfruttamento o la commercializzazione delle conoscenze originate dal loro progetto nello stesso programma, a condizioni favorevoli.

Le stesse condizioni si applicano ai contraenti che partecipano ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati, che sono stabiliti nella Comunità e svolgono in essa attività di ricerca e sviluppo, purché i rispettivi contratti a costi ripartiti prevedano per i contraenti l'obbligo di concedere, a condizioni favorevoli, un analogo accesso alle proprie conoscenze.

4. Chiunque sia stabilito nella Comunità ed abbia un legittimo interesse ad ottenere diritti o licenze di sfruttamento o commercializzazione delle conoscenze può richiederne la concessione a condizioni commerciali, a meno che il titolare delle conoscenze o i suoi licenziatari abbiano preso provvedimenti adeguati per sfruttare o commercializzare le conoscenze, o farle sfruttare o commercializzare, entro il termine stabilito.

La concessione delle licenze o dei diritti di utilizzazione di cui al paragrafo 3 e al primo comma può essere rifiutata soltanto per motivi espressamente stabiliti nei contratti a costi ripartiti e inerenti ai preminenti interessi commerciali del titolare delle conoscenze e delle sue controparti e agli interessi della Comunità, purché tali interessi commerciali non limitino abusivamente lo sfruttamento e la commercializzazione delle conoscenze nella Comunità. La concessione di tali licenze e diritti di utilizzazione può in particolare essere rifiutata quando riguarda prodotti o la loro lavorazione o servizi che sono disponibili o stanno per esserlo.

Articolo 6

1. Le specifiche modalità di esecuzione dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, con particolare riguardo alla loro durata, sono stabilite nei contratti a costi ripartiti.

2. Qualora stipulino subcontratti o contratti collegati, come definiti nei rispettivi contratti a costi ripartiti, i contraenti assicurano, mediante clausole appropriate, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei propri obblighi contrattuali nei riguardi della Comunità.

Articolo 7

Tutti i contraenti usano della necessaria diligenza nel determinare in quale misura le conoscenze siano o possano essere soggette a limiti, obblighi o restrizioni contrattuali o legali, tali da limitare o condizionare la diffusione delle conoscenze e delle informazioni di base e quindi da ostacolare in modo rilevante la buona esecuzione del progetto o lo sfruttamento e la commercializzazione delle conoscenze che ne risultano.

Essi informano di detti limiti, obblighi o restrizioni le loro controparti e gli altri partecipanti al progetto prima di sottoscrivere il contratto a costi ripartiti o all'inizio dell'esecuzione del progetto, per consentire loro di valutare gli effetti di detti limiti, obblighi e restrizioni, secondo le modalità stabilite nei contratti a costi ripartiti.

Articolo 8

1. Le conoscenze risultanti da attività eseguite direttamente e i cui costi sono sostenuti per intero dalla Comunità appartengono alla Comunità, salvo diversamente disposto nella decisione sul programma o sull'accordo contrattuale pertinenti.

2. La Commissione provvede alla tutela delle conoscenze appartenenti alla Comunità, utilizzabili per applicazioni industriali o commerciali e la cui natura lo giustifichi, nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e conformemente ai pertinenti obblighi giuridici o contrattuali.

3. Le conoscenze appartenenti alla Comunità sono messe a disposizione dei contraenti e dei terzi interessati stabiliti nella Comunità, che necessitino di tali conoscenze per le loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico o che s'impegnino a sfruttarle conformemente agli interessi della Comunità. La messa a disposizione delle conoscenze può essere subordinata ad appropriate condizioni, con particolare riguardo al pagamento di un corrispettivo.

Articolo 9

1. In ogni contratto a costi ripartiti sono specificate le condizioni alle quali, su richiesta delle parti interessate e dietro pagamento di un corrispettivo adeguato, le informazioni di base detenute da un contraente possono essere messe a disposizione di altri contraenti partecipanti allo stesso progetto.

Nell'ambito di uno stesso progetto, le informazioni di base sono messe a disposizione e i relativi diritti di utilizzazione sono concessi quando e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione da parte del richiedente di attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito di detto progetto e il contraente detentore dell'informazione di base ha facoltà di concederne l'accesso e i relativi diritti di utilizzazione.

2. I contratti a costi ripartiti specificano inoltre le condizioni alle quali possono essere messe a disposizione, dietro pagamento di un corrispettivo e su richiesta degli altri contraenti partecipanti allo stesso programma o a programmi in settori connessi o con obiettivi collegati, le informazioni di base necessarie per l'uso delle conoscenze messe a disposizione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Tali condizioni tengono conto, in particolare, di eventuali restrizioni alla diffusione o alla disponibilità delle informazioni di base, nonché dei legittimi interessi di chi le detiene.

Articolo 10

1. La Commissione pubblica informazioni generali relative agli obiettivi, ai costi totali stimati e al contributo finanziario della Comunità, alla durata delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese, nonché allo stato d'avanzamento e ai risultati dei progetti eseguiti nel quadro dei programmi. La designazione ufficiale degli enti che eseguono le attività definite nel contratto a costi ripartiti è pubblicata, unitamente ai nomi dei laboratori pertecipanti, salvo divieto del contraente per giustificati motivi industriali o commerciali, all'atto della firma del contratto.

La pubblicazione è eseguita nel rispetto della riservatezza delle informazioni di particolare interesse commerciale.

2. I contraenti concordano con la Commissione le procedure specifiche per la pubblicazione delle conoscenze o di qualsiasi informazione la cui qualità ed il cui interesse meritano ampia diffusione, purché non sussistano obiezioni alla pubblicazione motivate da legittimi interessi commerciali, dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o dalla natura riservata delle conoscenze e delle informazioni. Essi forniscono alla Commissione le informazioni destinate alla pubblicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. I contraenti informano la Commissione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, indicano se e in quale misura essi intendono far tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale e successivamente riferiscono sulle iniziative intraprese al riguardo.

2. Ultimata l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico in esecuzione dei contratti a costi ripartiti, i contraenti informano la Commissione, entro il termine stabilito nel contratto, delle loro intenzioni circa la diffusione e lo sfruttamento dei risultati ottenuti e successivamente riferiscono sulle iniziative intraprese al riguardo.

3. La Commissione e i contraenti interessati definiscono una politica di diffusione limitata e riservata ai governi degli Stati membri delle relazioni concernenti le conoscenze ottenute nell'esecuzione dei contratti a costi ripartiti, tenendo conto dei pertinenti interessi commerciali dei contraenti e della Comunità.

4. Con l'accordo esplicito dei contraenti interessati, la Commissione può comunicare in via riservata le relazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale nell'ambito di una convenzione o di un accordo sullo scambio di informazioni concluso tra la Comunità e i paesi o l'organizzazione in oggetto.

Articolo 12

1. Ove lo richiedano, i contraenti forniscono a persone o ad enti stabiliti nella Comunità e aventi un interesse legittimo, secondo i principi del presente regolamento, tutte le informazioni appropriate sull'esistenza di conoscenze e sui diritti di proprietà intellettuale connessi a tali conoscenze.

La Commissione può informare tali persone od enti dell'esistenza di tali conoscenze e diritti, nella misura in cui si tratti di conoscenze e diritti esplicitamente menzionati nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

2. La Commissione può comunicare in via riservata ad altre istituzioni della Comunità le relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, qualora le richiedano e nei limiti della domanda.

Articolo 13

1. Salvo il disposto dell'articolo 10 e alle condizioni da specificare nei contratti a costi ripartiti, la Commissione e i contraenti rispettano la natura riservata di fatti, informazioni, conoscenze, documenti e altri elementi loro comunicati in via riservata, la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio ad una parte.

2. Quando divulgano informazioni riservate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione e i contraenti chiedono al destinatario di mantenere riservate tali informazioni e di usarle esclusivamente per lo scopo in vista del quale sono state divulgate.

Articolo 14

Per l'intera durata del contratto a costi ripartiti, e per i due anni successivi alla sua scadenza o al suo scioglimento, il contraente, salvo il disposto dell'articolo 13, trasmette agli enti di normalizzazione informazioni appropriate sulle conoscenze ottenute dall'esecuzione di tale contratto, che possono contribuire allo sviluppo di norme europee o internazionali. La Commissione informa i contraenti, nella misura del possibile, sui lavori di normalizzazione in corso o in programma.

Articolo 15

Ogni comunicazione o pubblicazione sullo stato d'avanzamento o sui risultati dell'attività svolta in esecuzione di un contratto a costi ripartiti, comprese quelle effettuate in occasione di seminari o conferenze, recano adeguata menzione del programma nell'ambito del quale l'attività è stata svolta o i risultati sono stati ottenuti e del sostegno fornito dalla Comunità.

Articolo 16

1. Qualora persone stabilite in un paese terzo siano autorizzate a partecipare ad un'attività svolta nell'ambito di un programma, i contratti a costi ripartiti specificano le modalità di accesso alle conoscenze di tali persone, sulla base del vantaggio reciproco e tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli accordi applicabili, della natura del progetto e dell'importanza della loro partecipazione al programma in oggetto.

2. Specifiche clausole contrattuali danno attuazione ai principi sulla partecipazione di Stati che hanno concluso con la Comunità un accordo che li associa ad un programma o ad una parte esso, in particolare per assicurare il rispetto delle norme di tali accordi relative alla diffusione, valutazione e sfruttamento delle conoscenze nel quadro del relativo programma o di parte di esso.

3. In casi specifici riguardandi taluni programmi incentrati su settori geograficamente limitati di cooperazione o di aiuto allo sviluppo economico, i programmi e contratti interessati possono autorizzare la diffusione di appropriate informazioni o la comunicazione di talune conoscenze a destinatari con i quali la Comunità non ha concluso accordi di cooperazione scientifica e tecnologia. Le disposizioni specifiche per tale diffusione sono stabilite d'intesa con i detentori delle conoscenze in oggetto.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione